

**ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E
VULCANOLOGIA**

**REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E
FUNZIONAMENTO**

**(Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.
30/2019 del 15 marzo 2019)**

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

**REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA**

INDICE

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I – Ordinamento

Art. 1 - Finalità e principi generali

PARTE II – ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI

Titolo II – Consiglio di Amministrazione e Consiglio scientifico: Composizione e funzionamento

Art. 2 – Il Consiglio di Amministrazione

Art. 3 – Il Consiglio scientifico

Art. 4 - Funzionamento degli organi Collegiali: Consiglio di Amministrazione e Consiglio scientifico

PARTE III - ORGANIZZAZIONE

Titolo III - Rete scientifica

Art. 5 - Articolazione della rete scientifica

Art. 6 - Dipartimenti: missione e operatività

Art. 7 - Direttore di Dipartimento: funzioni

Art. 8 - Direttore di Dipartimento: nomina

Art. 9 - Direttore di Dipartimento: disciplina del rapporto

Art. 10 - Sezioni: missione e operatività

Art. 11 - Sezioni: articolazione

Art. 12 - Direttore di Sezione: funzioni

Art. 13 - Direttore di Sezione: nomina

Art. 14 - Direttore di Sezione: disciplina del rapporto

Art. 15 - Collegio di Sezione

Art. 16 - I Centri

Titolo IV - Amministrazione Centrale

Art. 17- Articolazione e funzioni

Art. 18 - Funzioni del Direttore generale

Art. 19 - Strutture organizzative dell'Amministrazione centrale

Art. 20 - Sedi decentrate

Art. 21 - Altri Uffici

PARTE IV - PROCESSI DECISIONALI E GESTIONALI

Titolo V - Programmazione delle attività

Art. 22 - Principi generali della programmazione

Art. 23 - Processo di programmazione

Titolo VI - Raccordo tra processi decisionali e processi gestionali

Art. 24 - Collegio dei Direttori

Titolo VII - Gestione delle attività

Art. 25 - Gestione delle attività

Art. 26 – Formazione del personale

Art. 27 - Borse di studio, assegni e dottorati di ricerca

Art. 28 - Valorizzazione e trasferimento dei risultati dell'attività scientifica

Art. 29 - Collaborazioni con soggetti esterni

Art. 30 - Consorzi, fondazioni e società

Titolo VIII - Misurazione e valutazione dei risultati

Art. 31 - Principi generali

Art. 32 - Controllo di gestione

PARTE V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 33 - Norme di prima attuazione

Art. 34 - Entrata in vigore

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo I – Ordinamento

Art. 1 - Finalità e principi generali

1. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (da ora in poi: INGV o Ente), adotta il presente regolamento, ai sensi dell'art. 3 del Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e dello Statuto, nell'ambito dell'autonomia regolamentare e organizzativa degli enti pubblici di ricerca sancita dall'art. 8, comma 1, della Legge 9 maggio 1989, n. 168, in conformità ai principi e alle vigenti norme generali dell'ordinamento delle amministrazioni pubbliche e nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile, per quanto compatibili.
2. Il presente regolamento è ispirato ai criteri di economicità, efficacia, efficienza, imparzialità, trasparenza e pari opportunità, nonché di snellezza operativa e semplificazione amministrativa.
3. La rappresentanza legale e istituzionale, la direzione strategica, di indirizzo e programmazione, di vigilanza e verifica delle attività gestionali, sono assicurate dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione. L'attività gestionale è garantita dal Direttore generale.

PARTE II – ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI
Titolo II – Consiglio di Amministrazione e Consiglio Scientifico:
Composizione e funzionamento

Art. 2 – Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito, "Ministro") ed è composto dal Presidente e da quattro membri in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità, di cui due direttamente individuati dal Ministro tra personalità di alta qualificazione scientifica nei settori di competenza dell'INGV ed esperti di alta amministrazione, secondo la procedura di cui all'articolo 11 del Decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 e due membri non di individuazione ministeriale, in rappresentanza della comunità scientifica dell'INGV.
2. I due Consiglieri di Amministrazione non di individuazione ministeriale sono eletti dai ricercatori, dai tecnologi e dal personale inquadrato nel ruolo a esaurimento di cui all'art. 6, comma 7, del Decreto Leg.vo 29/9/1999, n. 381 (da ora in poi personale di ricerca) dell'INGV.

3. Le elezioni sono gestite da un comitato elettorale nominato dal Presidente dell'INGV e composto di tre tra dirigenti e funzionari dell'INGV, sulla base di autocandidature e secondo una procedura trasparente anche in forma telematica. Possono essere eletti personale di ricerca di I e II livello in servizio presso l'INGV alla data di indizione della consultazione elettorale contratto a tempo indeterminato.

Il comitato avvierà le procedure elettorali sei mesi prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 - Il Consiglio Scientifico

1. Il Consiglio Scientifico è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto di cinque componenti, di cui due eletti dal personale di ricerca in servizio alla data di indizione della consultazione elettorale con contratto a tempo indeterminato o determinato presso l'INGV e tre individuati dal Consiglio di Amministrazione, a seguito di avviso pubblico, tra esperti, nei settori di competenza dell'INGV.

2. Le elezioni dei due membri interni sono gestite da un comitato elettorale nominato dal Presidente dell'INGV e composto di tre tra dirigenti e funzionari dell'INGV sulla base di autocandidature e secondo una procedura trasparente anche in forma telematica.

Può essere eletto personale di ricerca di ogni livello in servizio alla data di indizione della consultazione elettorale con contratto a tempo indeterminato presso l'INGV.

3. Il comitato avvierà le procedure elettorali sei mesi prima della scadenza del Consiglio Scientifico.

4. Il Consiglio Scientifico entro il 31 dicembre di ogni anno deve elaborare un documento di valutazione sulla produttività scientifica dell'INGV, mettendo in evidenza i punti di forza e di debolezza dell'Ente.

5. Su richiesta del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio Scientifico può essere chiamato a valutare progetti di ricerca interni all'INGV, se necessario servendosi anche di revisioni esterne.

6. Il Consiglio Scientifico può proporre temi di ricerca di Ente da sottoporre al Consiglio di Amministrazione e ai Direttori di Dipartimento.

7. Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione possono chiedere al Consiglio Scientifico pareri consultivi su qualsiasi argomento inerente lo sviluppo scientifico e tecnologico dell'Ente.

Art. 4 - Funzionamento degli organi Collegiali: Consiglio di Amministrazione e Consiglio Scientifico

1. I lavori del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Scientifico sono organizzati secondo criteri di programmazione di norma trimestrale e secondo quanto previsto dallo Statuto.

2. Il funzionamento del Consiglio Scientifico è disciplinato secondo le norme previste dallo Statuto per il Consiglio di Amministrazione.

3. Le funzioni di segreteria del Consiglio Scientifico sono assicurate dal Segretario del Consiglio di Amministrazione. Nella sua prima seduta il Consiglio Scientifico elegge nel proprio seno il Coordinatore.

4. Il verbale della seduta del Consiglio Scientifico, predisposto con numerazione progressiva e inserito nella raccolta dei verbali, è redatto dal Coordinatore e deve contenere l'indicazione degli argomenti trattati, i nomi dei partecipanti alla discussione e i pareri espressi. Il verbale delle sedute è sottoscritto dal Coordinatore e dal Segretario. All'inizio della seduta il Consiglio approva il verbale della seduta precedente. In assenza di osservazioni il verbale si intende approvato. I pareri approvati dal Consiglio Scientifico sono allegati al verbale e firmati dal Coordinatore.

5. Su richiesta del Coordinatore del Consiglio Scientifico possono intervenire esponenti dell'INGV, nonché esperti nazionali o internazionali allo scopo di fornire informazioni o illustrazioni di carattere tecnico-scientifico.

6. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono pubblicate secondo la normativa vigente e nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali. La pubblicità delle deliberazioni è assicurata anche con mezzi telematici.

PARTE III - ORGANIZZAZIONE

Titolo III - Rete scientifica

Art. 5 - Articolazione della rete scientifica

1. La struttura scientifica dell'INGV si articola in Dipartimenti, Sezioni e Centri.
2. I Dipartimenti di cui all'articolo 17 dello Statuto hanno compiti di promozione, programmazione, coordinamento e verifica della ricerca scientifica e tecnologica e dei risultati conseguiti.
3. I Dipartimenti hanno carattere tematico e corrispondono alla macroarea di cui all'articolo 17 dello Statuto. In ciascun Dipartimento vengono individuate le Linee di Attività che consistono nei programmi di ricerca di Dipartimento (*top down*) che possono interessare trasversalmente tutte le Sezioni. Le Linee di Attività costituiscono lo strumento tramite il quale la progettualità di Ente viene trasferita nella operatività assicurata dalle Sezioni
4. I Dipartimenti non costituiscono Centri di Responsabilità Amministrativa e il loro funzionamento è assicurato dall'Amministrazione Centrale. A ogni Dipartimento è preposto un Direttore nominato secondo quanto indicato dal presente Regolamento.
5. Le Sezioni sono unità organizzative tecnico-scientifiche presso le quali si svolgono le attività di ricerca, monitoraggio e sorveglianza dell'INGV. Le Sezioni dotate di sale operative con compiti di sorveglianza territoriale vengono definite Osservatori.
6. Le Sezioni hanno carattere territoriale e si possono articolare in Unità Funzionali, che partecipano ai programmi nei quali si articolano le Linee di Attività dei Dipartimenti. Presso ciascuna Sezione sono individuati i Referenti per le Linee di Attività cui la Sezione partecipa. Il Referente di Linea di Attività può anche coincidere con un Responsabile di Unità Funzionale.
7. Presso ciascuna Sezione è costituito, inoltre, un Servizio Amministrativo al cui vertice viene nominato un Responsabile dal Direttore Generale, individuato tra il personale inquadrato tra il IV e VI livello amministrativo o in altro profilo, sulla base di una valutazione curriculare e sentito il parere del Direttore di Sezione. Presso le sedi territoriali dove operano più Sezioni, può essere costituito un unico Servizio Amministrativo e conseguentemente individuato un singolo RSA. Il mandato del RSA scade sei mesi dopo quello del Direttore di Sezione e può

essere rinnovato, senza limitazioni.

8. Le Sezioni costituiscono Centro di Responsabilità Amministrativa (CRA) di secondo livello, ai sensi del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e finanza (RAC). Alle Sezioni è preposto un Direttore nominato tra i dipendenti di ruolo inquadrati nel profilo di personale di ricerca di I e II livello.

9. I Centri non costituiscono CRA e il loro funzionamento è assicurato dalle Sezioni coinvolte, in misura proporzionale alla loro partecipazione.

10. Ai Centri è preposto un Coordinatore nominato tra il personale di ricerca di ruolo, ai sensi dell'art. 19, comma 5, dello Statuto. L'attività dei Centri rientra nelle Linee di Attività dei Dipartimenti e deve essere concordata con i Dipartimenti di afferenza e le Sezioni deputate alla loro attuazione.

Art. 6 - Dipartimenti: missione e operatività

1. I Dipartimenti corrispondono, in sede di prima attuazione del presente Regolamento, alle seguenti macroaree scientifiche: Ambiente, Terremoti e Vulcani con compiti di programmazione, coordinamento e verifica delle attività scientifiche.

2. I Dipartimenti contribuiscono alla predisposizione del Piano Triennale di Attività (PTA) di cui al successivo Titolo V, formulando proposte circa le Linee di Attività e il fabbisogno finanziario e delle risorse umane delle Sezioni e dei Centri.

3. Una volta approvato il PTA, i Dipartimenti coordinano e verificano lo svolgimento delle attività scientifiche, riscontrando sistematicamente il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.

4. I Dipartimenti, inoltre, promuovono lo sviluppo di grandi progetti nelle discipline di loro competenza, anche a livello internazionale e l'integrazione delle attività dell'INGV con il territorio, con altri enti di ricerca, con le università e con le imprese. Coordinano le relazioni esterne, nazionali e internazionali anche al fine di acquisire finanziamenti esterni e di promuovere le sinergie con altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, per la realizzazione di iniziative scientifiche congiunte.

5. I Dipartimenti sono costituiti, trasformati e soppressi dal Consiglio di Amministrazione in relazione alla evoluzione degli scenari scientifici che

sottendono alla definizione delle macroaree di cui all'articolo 17 dello Statuto.

Art. 7 - Direttore di Dipartimento: funzioni

1. Il Direttore di Dipartimento, oltre a svolgere le funzioni di cui al precedente art. 6, commi 2, 3 e 4, provvede a:

- a) elaborare annualmente, sulla base degli Obiettivi strategici generali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, il piano di attività del Dipartimento, articolando le Linee di Attività del Dipartimento in programmi, verificando l'esistenza di Progetti e Convenzioni che possano contribuire alla realizzazione dei programmi stessi e prendendo in considerazione le proposte provenienti dalla comunità scientifica. Il piano viene esposto in un'apposita relazione da presentare entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento al Consiglio di Amministrazione per il tramite della Direzione Generale;
- b) elaborare annualmente il rendiconto scientifico delle attività del Dipartimento, confrontando i risultati conseguiti con gli obiettivi assegnati. Il rendiconto viene esposto in un'apposita relazione da presentare entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento al Consiglio di Amministrazione per il tramite della Direzione Generale;
- c) nominare i Responsabili delle Linee di Attività del Dipartimento, individuandoli tra i Referenti di Linea delle Sezioni coinvolte nelle attività della stessa; la durata del mandato dei Responsabili delle Linee di Attività coincide con la durata di quello del Direttore di Dipartimento;
- d) esprimere pareri circa la nomina da parte del Consiglio di Amministrazione dei Responsabili dei Centri afferenti al Dipartimento;
- e) esprimere parere circa le proposte formulate dai Direttori delle Sezioni di associazione di docenti e ricercatori/tecnologi di altri enti e di esperti alle attività di ricerca del Dipartimento;
- f) formulare proposte al Presidente circa la nomina dei responsabili e dei coordinatori di Progetti e Convenzioni di iniziativa istituzionale;
- g) esercitare il potere di rappresentanza dell'Ente nei limiti di delega del Presidente;
- h) svolgere ogni altra attività affidatagli dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Direttore di Dipartimento è responsabile della coerenza tra gli obiettivi della programmazione delle attività del Dipartimento e i risultati ottenuti.

Art. 8 - Direttore di Dipartimento: nomina

1. Il Direttore di Dipartimento è individuato dal Consiglio di Amministrazione,

tramite procedura selettiva, tra studiosi di alta qualificazione ed esperienza scientifica.

2. Il relativo bando è approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente.

3. I criteri di valutazione devono accertare l'alta qualificazione ed esperienza scientifica, professionale e manageriale dei candidati. I candidati dovranno avere un'età anagrafica per la quale il collocamento a riposo per limiti di età è compatibile con la durata del mandato.

4. La selezione del Direttore è affidata a un comitato di selezione costituito fino a cinque unità di personale di ricerca dell'INGV per ogni Dipartimento, afferenti a Sezioni diverse, in cui si attuino le attività nell'ambito del Dipartimento in discorso. Il comitato di selezione è nominato dal Consiglio di Amministrazione, sulla base dei curricula scientifici dei candidati. La selezione avviene con valutazione comparativa dei curricula scientifici e professionali dei candidati attestanti i requisiti richiesti. Il comitato di selezione propone al Consiglio di Amministrazione una rosa di tre candidati per ogni carica di Direttore di Dipartimento ammessi a sostenere il colloquio con il Consiglio di Amministrazione.

5. Il Consiglio di Amministrazione, a valle della procedura e del colloquio, sceglie il Direttore di Dipartimento, il cui incarico è attribuito dal Direttore Generale.

6. L'avviso di convocazione al colloquio viene comunicato ai candidati ammessi, almeno dieci giorni prima di quello in cui essi devono sostenerlo, all'indirizzo PEC del candidato; per i cittadini non residenti in Italia le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo di posta elettronica ordinaria. Per motivate esigenze, il colloquio potrà essere svolto anche con videoconferenza secondo le modalità operative che saranno comunicate dall'INGV.

7. Sulla base della valutazione comparativa il Consiglio di Amministrazione provvede alla individuazione definitiva del candidato utile allo svolgimento del ruolo di Direttore di Dipartimento.

8. Tre mesi prima del termine del mandato, si procede ad avviare la nuova procedura selettiva, ove non si proceda al rinnovo dell'incarico.

Art. 9 - Direttore di Dipartimento: disciplina del rapporto

1. Il Direttore di Dipartimento dura in carica per tre anni; il suo incarico può essere rinnovato una sola volta previa verifica dei risultati conseguiti.
2. L'incarico può essere revocato anche prima della scadenza del triennio con decreto del Direttore Generale e previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione in conseguenza di:
 - ristrutturazione della rete di ricerca dell'INGV in base a una revisione delle macroaree e dei relativi Dipartimenti;
 - valutazione negativa del Consiglio di Amministrazione sui risultati raggiunti, con particolare riferimento all'attuazione delle linee strategiche di sviluppo delle attività del Dipartimento, ovvero in relazione alla realizzazione di situazioni lavorative improntate alle pari opportunità e al contrasto alle discriminazioni e al mobbing; in questo caso il predetto atto di revoca può essere emanato solo dopo aver garantito al Direttore un contraddittorio sulle valutazioni negative attribuitegli;
 - violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità e conflitto di interessi previste dalle norme in vigore.
3. In caso di dimissioni, decesso o revoca dall'incarico prima del termine del triennio e in attesa della nuova nomina, secondo quanto stabilito nel precedente art. 8, le funzioni del Direttore sono svolte ad interim da un Dirigente di Ricerca dell'INGV scelto dal Presidente.
4. La carica di Direttore di Dipartimento è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Scientifico e con quella di Direttore di Sezione, nonché con cariche analoghe presso altri soggetti laddove il Consiglio di Amministrazione ravvisi un conflitto di interessi secondo le disposizioni di cui all'art. 9 del Decreto legislativo 8/4/2013, n. 39.
5. Il rapporto di lavoro dei Direttori di Dipartimento è regolato con contratto di diritto privato. Nel contratto sono stabiliti l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, i criteri e i metodi di valutazione dell'attività svolta da parte del Consiglio di Amministrazione e il trattamento economico spettante commisurato alla complessità della direzione scientifica del Dipartimento.
7. La valutazione dell'attività del Direttore di Dipartimento si basa sull'esame della relazione consuntiva presentata dal Direttore di Dipartimento entro il 31 marzo di ogni anno, con riferimento agli obiettivi assegnati e agli obiettivi Strategici Generali indicati nel PTA e nel Piano Triennale Integrato (PTI).

Art. 10 - Sezioni: missione e operatività

1. Le Sezioni operano, nell'ambito della programmazione di cui al presente Regolamento, con autonomia finanziaria e gestionale e nel rispetto dell'autonomia scientifica del personale di ricerca garantendo il prioritario conseguimento degli obblighi istituzionali di cui agli articoli 1 e 2 dello Statuto.
2. Le Sezioni assicurano la realizzazione dei programmi, progetti e sviluppo delle infrastrutture coordinati dai Dipartimenti.
3. Nelle Sezioni opera personale di ricerca, tecnico e amministrativo dipendente dall'INGV e personale associato alle attività delle Sezioni proveniente da università, da enti di ricerca, nonché da altri enti, pubblici e privati, secondo quanto definito dal Regolamento del personale.
4. Tutto il personale che opera in una Sezione afferisce a quella Sezione, ma può partecipare funzionalmente alle attività altre Sezioni o all'Amministrazione Centrale.

Art. 11 - Sezioni: articolazione

1. Sul piano organizzativo ciascuna Sezione può articolarsi in Unità Funzionali (UF). Il piano organizzativo, comprensivo del numero delle UF, della loro natura e denominazione è predisposto dal Direttore di Sezione ed è approvato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Le UF sono unità organizzative a carattere tematico e/o infrastrutturale. Le Unità Funzionali devono riferirsi a una o più Linee di attività dipartimentali.
3. Le UF sono coordinate da un Responsabile (RUF) nominato dal Direttore di Sezione. La durata del mandato del RUF coincide con quella del Direttore di Sezione.
4. Il numero delle UF e le relative attività devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione e previste annualmente nella programmazione annuale delle risorse finanziarie e del personale.

Art. 12 - Direttore di Sezione: funzioni

1. Il Direttore di Sezione dirige e coordina l'attività della Sezione avvalendosi del Collegio di Sezione di cui al successivo art. 15. In particolare:

- a) nell'ambito della programmazione dei Dipartimenti, predispone un piano di gestione delle risorse e del personale ai fini dell'elaborazione del Bilancio di Previsione;
- b) gestisce le risorse finanziarie e strumentali assegnate alla Sezione nel bilancio annuale;
- c) predispone il piano organizzativo della Sezione e adotta gli atti di organizzazione degli uffici interni alla Sezione;
- d) nomina i responsabili di UF, cui può conferire deleghe per le attività di gestione;
- e) inoltra ai Dipartimenti proposte di associazione di docenti e ricercatori/tecnologi di altri enti;
- f) può esercitare il potere di rappresentanza dell'Ente nei limiti e alle condizioni precisate con atto del Presidente;
- g) adotta gli atti amministrativi di competenza della Sezione;
- h) nel limite delle risorse finanziarie assegnate dal Consiglio di Amministrazione, quali risultanti dal bilancio preventivo dell'Ente, i Direttori di Sezione hanno il potere di stipulare atti amministrativi, ivi compresi quelli che impegnano la struttura verso l'esterno, contratti per l'acquisizione di beni, servizi e lavori, o assumere impegni per conto della Sezione fino al limite massimo di spesa corrispondente alla soglia comunitaria dei contratti pubblici. Per gli impegni di importo superiore alla predetta soglia nonché per la stipula di convenzioni, accordi di collaborazione/contratti di ricerca è richiesta la preventiva approvazione del Consiglio di Amministrazione, salvo deleghe attribuite da quest'ultimo con propria delibera. Il limite massimo di spesa è aggiornabile periodicamente, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo;
- i) svolge ogni altra attività assegnatagli dal Presidente, dal Consiglio di Amministrazione, dal Direttore Generale.

2. Nel quadro di riferimento della programmazione triennale il Direttore di Sezione è responsabile del corretto svolgimento delle attività di servizio e del funzionamento di eventuali infrastrutture assegnate alla Sezione.

3. La valutazione dell'attività del Direttore di Sezione si basa sull'esame di una relazione consuntiva presentata dai Direttori entro il 31 marzo di ogni anno, con riferimento agli obiettivi prefissati.

Art. 13 - Direttore di Sezione: nomina

1. Il Direttore di Sezione è individuato, tramite procedura selettiva, tra il personale di ricerca inquadrato nei primi due livelli retributivi dell'Ente con contratto a tempo indeterminato ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.
2. Il relativo bando è approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente.
3. I criteri di valutazione devono accertare l'alta qualificazione ed esperienza scientifica, professionale, manageriale e relazionale dei candidati, tenendo altresì conto delle peculiarità scientifiche e delle esigenze di benessere organizzativo di ciascuna Sezione. I candidati dovranno avere un'età anagrafica per la quale il collocamento a riposo per limiti di età è compatibile con la durata del mandato.
4. Accedono alla procedura selettiva fino a un massimo di tre candidati individuati dall'Assemblea di Sezione, costituita dai dipendenti di ruolo e non di ruolo afferenti alla Sezione alla data di emanazione del bando di cui al precedente comma 2. La consultazione elettorale è indetta dal Direttore di Sezione uscente.
5. Le elezioni si svolgono sulla base di apposito disciplinare approvato dal Consiglio di Amministrazione.
6. La selezione avviene con valutazione comparativa dei curricula scientifici e professionali dei candidati attestanti i requisiti richiesti. La valutazione deve essere integrata da un colloquio finalizzato all'illustrazione del documento programmatico di cui al successivo comma 9.
7. La selezione è affidata al Consiglio di Amministrazione stesso. L'incarico di Direttore di Sezione è attribuito dal Direttore Generale.
8. Il Consiglio di Amministrazione definisce i criteri di valutazione attraverso i quali accertare l'alta qualificazione ed esperienza scientifica, gestionale, manageriale e relazionale dei candidati.
9. L'avviso di convocazione al colloquio viene comunicato ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi devono sostenerlo, all'indirizzo PEC del candidato. Per motivate esigenze il colloquio potrà essere svolto con videoconferenza secondo le modalità operative che saranno comunicate

dall'INGV; i candidati devono presentare al Consiglio di Amministrazione, entro dieci giorni dalla relativa comunicazione un documento sulle linee strategiche di sviluppo delle attività della Sezione che intendono perseguire.

10. Per ciascuno dei candidati il Consiglio di Amministrazione esprime un giudizio collegiale basato sulle risultanze del colloquio stesso, sulla valutazione del curriculum e sulle capacità gestionali, manageriali e relazionali, avendo riguardo all'adeguatezza della visione strategica rispetto all'incarico da conferire.

11. Sulla base della valutazione comparativa dei giudizi collegiali espressi, il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore della Sezione.

11. Qualora il Consiglio di Amministrazione, a seguito dell'audizione, non ritenesse nessuno dei candidati pienamente rispondente alle esigenze scientifiche e organizzative della Sezione, dispone l'indizione di un nuovo bando di selezione.

12. Tre mesi prima del termine del mandato, si procede ad avviare la nuova procedura selettiva, ove non si proceda al rinnovo dell'incarico.

Art. 14 - Direttore di Sezione: disciplina del rapporto

1. Il Direttore di Sezione dura in carica per tre anni; il suo incarico può essere rinnovato una sola volta previa verifica dei risultati conseguiti.

2. L'incarico può essere revocato anche prima della scadenza del triennio con decreto del Direttore Generale, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione in conseguenza di:

a) soppressione della Sezione a seguito di ristrutturazione della rete di ricerca dell'INGV;

b) valutazione negativa sui risultati raggiunti espressa dal Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento al conseguimento degli obiettivi assegnati in sede di programmazione delle attività ovvero in materia di capacità organizzativa, ovvero in relazione alla realizzazione di condizioni di lavoro improntate alle pari opportunità, al benessere lavorativo e al contrasto alle discriminazioni e al mobbing; in questi casi il predetto atto di revoca può essere emanato solo dopo aver garantito al Direttore un contraddittorio in relazione alle valutazioni negative attribuitegli;

c) violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità e conflitto di interessi previste dal presente regolamento.

3. In caso di dimissioni, decesso o revoca dall'incarico prima del termine del

triennio e in attesa dello svolgimento della procedura selettiva, le funzioni del Direttore sono svolte ad interim da un componente del Collegio di Sezione, scelto dal Presidente.

4. La carica di Direttore di Sezione è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Scientifico e con quella di Direttore di Dipartimento, nonché con cariche analoghe presso altri soggetti laddove il Consiglio di Amministrazione ravvisi un conflitto di interessi.

5. Il rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato di durata massima triennale stipulato dal Direttore Generale previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Nel contratto sono stabiliti l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, i criteri e i metodi di valutazione dell'attività svolta da parte del Consiglio di Amministrazione e il trattamento economico spettante ai sensi della normativa vigente.

Art. 15 - Collegio di Sezione

1. Presso ciascuna Sezione è costituito un Collegio di Sezione che rappresenta la comunità scientifica interna e svolge i seguenti compiti:

- a) formula al Direttore di Sezione proposte per il miglioramento dell'organizzazione della Sezione;
- b) coadiuva il Direttore di Sezione nell'elaborazione di tutti i documenti programmatici e di rendicontazione.

2. Il Collegio di Sezione è composto:

- a) dal Direttore che lo presiede;
- b) dai RUF di cui al precedente art. 11;
- c) un rappresentante per ogni Dipartimento nominato dal Direttore sentiti i Direttori delle sezioni competenti ;
- d) dal RSA di cui al precedente art. 5, comma 7, che svolge anche la funzione di Segretario;
- e) da due rappresentanti del personale, di cui uno eletto da e tra i dipendenti di ruolo e non di ruolo della Sezione inquadrati nei primi tre livelli professionali, e il secondo eletto da e tra il restante personale di ruolo e non di ruolo della Sezione. Le elezioni si svolgono presso la Sezione e ogni avente diritto esprime una sola preferenza.

3. Il Collegio di Sezione decade contestualmente alla fine del mandato del Direttore.

4. Il Direttore di Sezione assicura la pubblicità dei verbali delle riunioni del Collegio di Sezione.

5. Il Collegio di Sezione viene convocato almeno due volte l'anno, ovvero in fase programmatica e consuntiva.

Art. 16 – I Centri

1. In relazione a specifiche competenze e funzioni di particolare rilevanza scientifica e istituzionale, su proposta dei Direttori di Dipartimento, il Consiglio di Amministrazione può istituire Centri di studio, servizio e coordinamento di infrastrutture definendone la struttura organizzativa nei limiti della dotazione organica.

2. I Dipartimenti costituiscono le strutture di riferimento dei Centri.

3. I Centri non costituiscono CRA e il loro funzionamento deve essere assicurato primariamente da risorse finanziarie esterne per i Centri a prevalente attività di servizio. Le Sezioni coinvolte, in misura proporzionale alla loro partecipazione, contribuiscono all'attuazione delle attività dei Centri.

4. Alle attività del Centro concorrono primariamente le Sezioni dell'INGV che svolgono attività inerenti a quelle del Centro, rendendo disponibili risorse umane, finanziarie e strumentali al raggiungimento delle finalità del Centro secondo un disciplinare che ne stabilisce i reciproci rapporti, compiti, competenze e responsabilità.

5. Il Centro pianifica e coordina le attività di competenza in accordo con il Direttore di Dipartimento di riferimento.

Titolo IV - Amministrazione Centrale

Art. 17- Articolazione e funzioni

1. L'Amministrazione Centrale è la struttura di servizio che garantisce supporto alla rete scientifica e risponde al Direttore Generale.

2. L'Amministrazione Centrale risponde al Direttore Generale e si articola secondo le modalità definite dallo Statuto.

3. Ai sensi del RAC dell'INGV, la Direzione Generale costituisce centro di

responsabilità di primo livello.

4. Il conferimento e la natura di incarichi dirigenziali di durata non superiore a tre anni, rinnovabile e il relativo trattamento economico sono disciplinati dalle specifiche norme del D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni nonché dal CCNL di categoria.

Art. 18 - Funzioni del Direttore generale

1. Il Direttore Generale è preposto al vertice della struttura gestionale dell'INGV, e dirige, coordina e controlla le attività delle strutture tecniche e operative ed esercita le funzioni individuate dallo Statuto e dai regolamenti.

2. Il Direttore Generale, ai sensi di quanto stabilito nel RAC:

a) adotta gli atti di gestione, compresi gli impegni di spesa connessi agli stanziamenti iscritti in bilancio;

b) cura il processo di attuazione e coordinamento delle iniziative, sulla base delle linee strategiche di carattere generale contenute del DVS e delle linee operative del PTA, nel quadro dell'autonomia organizzativa riconosciuta ai centri di responsabilità;

c) formula al Consiglio di Amministrazione le proposte di istituzione dei centri di responsabilità, definendo la struttura dei centri di costo e delle unità previsionali di base previsti nel RAC.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 il Direttore Generale, al fine di garantire la speditezza, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa e dei servizi resi all'utenza, anche attraverso ordini di servizio o istruzioni a singole strutture:

a) pianifica le attività secondo criteri di programmazione finalizzati alla tempestiva emanazione degli atti di propria competenza e delle decisioni di competenza del Presidente e del Consiglio di Amministrazione;

b) assicura il coordinamento tra le strutture, la semplificazione delle procedure di lavoro e il corretto sviluppo dei flussi decisionali e dei processi interni sulla base di criteri organizzativi orientati ad assicurare flessibilità operativa coerente con le esigenze di funzionalità operativa dell'INGV;

c) coordina le attività relative ai procedimenti ove intervengono più unità organizzative, nelle quali ciascuna struttura è responsabile degli atti di propria competenza;

d) dispone la creazione di gruppi di lavoro temporanei in rapporto a specifiche attività od obiettivi rilevanti il cui conseguimento ha carattere strategico sulla base di quanto stabilito dal PTA e degli indirizzi fissati dal Consiglio di Amministrazione;

e) vigila sulle azioni di competenza delle strutture al fine di garantire il buon

andamento della gestione e valuta i risultati in corso di realizzazione e il conseguimento degli obiettivi assegnati, operando un monitoraggio costante sull'andamento gestionale;

f) gestisce le risorse finanziarie, strumentali e umane, assegnando le risorse ai titolari dei centri di responsabilità e ai centri di costo ai sensi dell'art. 23 del RAC;

g) definisce, sentiti i diretti responsabili, l'articolazione e le responsabilità nell'ambito delle singole strutture, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto;

h) esercita potere sostitutivo nei confronti dei responsabili delle strutture organizzative in caso di inerzia o ritardo nello svolgimento delle attività assegnate;

i) assume la direzione ad interim delle strutture organizzative dirigenziali in caso di mancata nomina del dirigente;

j) riferisce al Consiglio di Amministrazione, su richiesta del Presidente, sull'attività gestionale in corso;

l) persegue la formazione amministrativa del personale, mediante la predisposizione del Piano di Formazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

4. Il Direttore Generale predisporre e propone al Presidente gli elementi utili per la formazione dell'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione e predisporre gli schemi di deliberazione, muniti della necessaria documentazione a supporto, curandone la sinteticità e l'eshaustività, di norma almeno 5 giorni prima della seduta del Consiglio, ovvero, nei tempi compatibili ad assicurare il pieno rispetto delle scadenze previste da norme di legge, dallo Statuto e dai regolamenti, con particolare riferimento ai documenti di bilancio, agli atti di programmazione e agli altri atti per i quali sia previsto un termine per l'espressione di un parere da parte degli organi di controllo o di valutazione.

5. Stipula i contratti e gli altri atti che impegnano l'INGV all'esterno, salvo delega ai dirigenti, che non siano riservati dallo Statuto e dai regolamenti al Presidente.

Art. 19 – Strutture organizzative dell'Amministrazione Centrale

1. La Direzione Amministrativa costituisce un ufficio dirigenziale di prima fascia coincidente con la posizione della Direzione generale, gli Uffici dirigenziali costituiscono Uffici dirigenziali cui sono preposti Dirigenti di seconda fascia, in conformità a quanto previsto dall'art. 19 del D.lgs. n. 165/2001.

2. I Dirigenti di cui al precedente comma svolgono le funzioni di cui agli articoli 4, 15 e 17 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modificazioni.

3. La Direzione Generale, la Direzione Amministrativa e gli uffici dirigenziali sono articolati in unità organizzative non dirigenziali denominate Centri Servizi, Settori e Uffici. Tali unità organizzative non costituiscono CRA.

~~Il coordinamento delle predette unità organizzative è affidato a Responsabili e coordinatori nominati dal Direttore Generale. I responsabili delle unità organizzative preposte alle funzioni di comunicazione, coordinamento e sistemi informativi sono nominati, su proposta del Direttore Generale Presidente, previa valutazione curriculare del Consiglio di Amministrazione. Tali unità organizzative non costituiscono CRA.~~

4. I Centri Servizi, Settori e Uffici sono individuati, in ragione delle specifiche esigenze organizzative amministrative e tecnico-scientifiche, con delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale, eseguono le direttive e perseguono gli obiettivi definiti dalla Direzione Generale e dagli uffici dirigenziali in cui risultano incardinati. La gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie rimane in capo al Direttore generale e ai Dirigenti degli uffici dirigenziali nelle quali risultano incardinati.

5. Il conferimento dell'incarico di Responsabile di Centro Servizi avviene con provvedimento del Direttore generale, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad esclusione dell'incarico di Responsabile dei Centri Servizi preposti alle funzioni di coordinamento delle attività a supporto della ricerca e servizi informativi, la cui nomina avviene, su proposta del Presidente, previa valutazione curriculare del Consiglio di Amministrazione. La nomina del Responsabile del Settore comunicazione e divulgazione scientifica avviene, su proposta del Presidente, previa valutazione curriculare del Consiglio di Amministrazione.

-La nomina e il relativo conferimento degli incarichi di Responsabile di Settore e/o Coordinatore di Ufficio, avviene con provvedimento del Direttore generale.

5. 6. Il Direttore Generale per lo svolgimento efficace ed efficiente dei servizi di supporto alle attività istituzionali dell'Ente e valorizzare le professionalità presenti, può autorizzare la costituzione di una rete di referenti territoriali con il compito di collaborare, compatibilmente con i carichi di lavoro assegnati dalla struttura di appartenenza, con gli uffici dell'Amministrazione Centrale per lo svolgimento di servizi e/o attività di supporto tecnico-amministrativo che per la loro peculiare distribuzione sul territorio richiedono un coordinamento centrale. I

referenti, nominati con provvedimento del Direttore Generale, restano assegnati alle strutture di afferenza.

Art. 20 - Sedi decentrate

1. Il Direttore Generale, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può istituire sedi decentrate, a cui possono afferire unità di personale appartenenti a una o più sezioni.

2. Per le sedi decentrate con personale superiore alle 10 unità a tempo indeterminato, il Direttore Generale nomina un RSA con funzioni gestionali e di raccordo con l'Amministrazione Centrale e le Sezioni di riferimento per il corretto funzionamento della sede.

3. Per le sedi decentrate che ospitano infrastrutture tecnologiche anche atte a garantire il funzionamento dei servizi istituzionali e nelle quali manchi un responsabile di unità funzionale dedicato alla gestione della stessa, il Direttore Generale ha facoltà di nominare, sentiti i Direttori di sezione coinvolti, un Responsabile di Sede per il corretto funzionamento delle infrastrutture.

Art. 21 - Altri Uffici

1. Presso l'Amministrazione Centrale sono costituiti, inoltre, le seguenti unità organizzative:

a) Segreteria particolare della Presidenza, costituita da dipendenti dell'Ente appositamente assegnati che rispondono direttamente al Presidente dal quale dipendono funzionalmente svolgendo la propria attività secondo le direttive da questi impartite;

b) Segreteria degli Organi Collegiali, costituita da dipendenti dell'Ente appositamente assegnati che rispondono direttamente al Presidente dal quale dipendono funzionalmente svolgendo la propria attività secondo le direttive da questi impartite;

c) Unità organizzativa preposta al Coordinamento delle Attività a supporto della Ricerca che si configura come un Centro Servizi e al quale è preposto un Responsabile nominato dal Direttore Generale, su proposta del Presidente, previa valutazione curriculare da parte del Consiglio di Amministrazione;

d) Servizio Amministrativo istituito presso le sedi decentrate.

PARTE IV - PROCESSI DECISIONALI E GESTIONALI

Titolo V - Programmazione delle attività

Art. 22 - Principi generali della programmazione

1. Come stabilito dall'art. 3 dello Statuto, l'INGV opera sulla base di un PTA, coerente con il Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) e con le politiche e le azioni dell'Unione Europea e in armonia con i Bilanci di Previsione annuali.
2. Il PTA si inserisce nella programmazione a grande scala costituita dal DVS decennale, approvato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca su proposta del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Scientifico. Il DVS decennale fissa le linee di programmazione strategica in corrispondenza con le macroaree di ricerca scientifica e tecnologica e il corrispondente piano di attività decennale.

Art. 23 - Processo di programmazione

1. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce le linee guida della programmazione annuale dell'Ente e le trasmette ai Direttori di Dipartimento.
2. In ciascun Dipartimento si provvede a formulare un piano dipartimentale, articolando le Linee di Attività del Dipartimento in programmi, verificando l'esistenza di Progetti e Convenzioni che possano contribuire alla realizzazione dei programmi stessi e prendendo in considerazione le proposte provenienti dalla comunità scientifica di riferimento. Il piano è trasmesso al Direttore Generale.
3. Il Direttore Generale, d'intesa con il Presidente e i Direttori di Dipartimento, provvede:
 - al perfezionamento e all'armonizzazione dei piani dei Dipartimenti;
 - alla proposta di allocazione delle risorse tra le Sezioni e i Centri;
 - all'integrazione dei piani dei Dipartimenti con le necessità gestionali generali dell'Ente, individuate dal Direttore Generale stesso sentiti i dirigenti degli uffici dirigenziali;
 - a predisporre lo schema di PTA.
4. Lo schema di PTA viene sottoposto al Consiglio Scientifico per l'acquisizione del parere obbligatorio; lo schema di PTA, corredato del parere del Consiglio Scientifico e della relazione illustrativa del Presidente, viene quindi sottoposto all'esame del Consiglio di Amministrazione per la deliberazione di competenza.

5. Una volta approvato il PTA viene trasmesso al Direttore Generale e ai Dipartimenti per l'attuazione.
6. Il Direttore Generale predispose sulla base del PTA, sentiti il Presidente e i Direttori di Dipartimento, lo schema di Bilancio di Previsione.
7. Lo schema di Bilancio di Previsione viene sottoposto al Collegio dei Revisori dei Conti per l'acquisizione del parere obbligatorio; lo schema di Bilancio di Previsione, corredato del parere del Collegio dei Revisori dei Conti e della relazione illustrativa del Presidente, viene quindi sottoposto all'esame del Consiglio di Amministrazione per la deliberazione di competenza.

Titolo VI - Raccordo tra processi decisionali e processi gestionali

Art. 24 - Collegio dei Direttori

1. Al fine di assicurare le necessarie sinergie tra le strutture scientifiche e amministrative nell'elaborazione della pianificazione scientifica e strategica dell'Ente, nella gestione e nell'armonizzazione delle attività scientifiche, tecnologiche, di servizio dell'INGV è costituito, in conformità a quanto previsto dall'art. 19 dello Statuto, il Collegio dei Direttori.
2. Il Collegio dei Direttori è organismo consultivo, costituito in via ordinaria da:
 - il Presidente;
 - il Direttore Generale;
 - i Direttori di Dipartimento;
 - i Direttori di Sezione/Osservatori;
 - i Dirigenti degli Uffici dirigenziali;
 - il Responsabile dell'Ufficio per il Coordinamento delle Attività a supporto della Ricerca;
 - un Rappresentante del personale di ricerca di ruolo dell'INGV;
3. In sede di formulazione del Piano triennale di attività e della predisposizione del Bilancio di Previsione, il Presidente si avvale del Collegio in forma ristretta con il Direttore Generale e i Direttori di Dipartimento.
4. Il Rappresentante del personale di ricerca di ruolo in seno al Collegio dei Direttori è eletto dai ricercatori e tecnologi a tempo indeterminato e determinato.
5. Il Collegio dei Direttori può riunirsi anche per via telematica.

Titolo VII - Gestione delle altre attività

Art. 25 – Principi generali

1. Nel corso della gestione, l'INGV, perseguendo i fini statutari, può altresì svolgere attività di consulenza, attribuire borse di studio e assegni di ricerca, curare la valorizzazione e il trasferimento degli esiti delle attività scientifiche e collaborare con soggetti esterni anche partecipando a società, consorzi e fondazioni.
2. Ciascun Dipartimento, nell'ambito delle proprie competenze, promuove e coordina, attraverso gli strumenti di programmazione, lo svolgimento di eventuali attività di consulenza e di fornitura di servizi ad amministrazioni pubbliche ovvero a terzi in regime di diritto privato, secondo modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
3. Le attività di cui ai precedenti commi sono gestite in accordo con le Sezioni.

Art. 26 - Formazione del personale

1. Nell'ambito delle attività formative previste per l'intero personale, il Direttore Generale propone annualmente al Consiglio di Amministrazione il piano delle iniziative di sviluppo e di formazione, ivi compresa la formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro proposta dal Servizio di Protezione e Prevenzione e consultati i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, elaborato sulla base dei criteri formulati dal competente ufficio della Direzione Generale tenendo conto delle esigenze formative rappresentate dai Direttori di Sezione e sentite le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 27 - Borse di studio, assegni e dottorati di ricerca

1. Sulla base del PTA e delle risorse finanziarie disponibili, le Sezioni, sentito il Dipartimento competente, richiedono la concessione di borse di studio, l'attribuzione di assegni di ricerca e l'attivazione di contratti di collaborazione. Le relative autorizzazioni sono rilasciate dalla Direzione Generale.
2. Nell'ambito della normativa vigente, l'INGV può istituire un proprio corso di Dottorato di Ricerca, con relativo collegio.
3. Sulla base di apposite convenzioni con le Università, l'Ente finanzia posti aggiuntivi nei corsi di dottorato su tematiche di interesse per l'Ente anche con il

coinvolgimento di ricercatori e di tecnologi del Dipartimento competente.

4. Il Consiglio di Amministrazione specifica, con appositi regolamenti, modalità e procedure per l'attivazione degli strumenti previsti dal presente articolo.

Art. 28 - Valorizzazione e trasferimento dei risultati dell'attività scientifica

1. I Dipartimenti, le Sezioni e i Centri, in collaborazione con l'Amministrazione Centrale, svolgono attività di comunicazione e promozione della ricerca scientifica e curano la diffusione, la valorizzazione a fini produttivi e sociali e il trasferimento tecnologico dei relativi risultati per il settore di competenza.

2. L'Amministrazione Centrale, a tal fine, svolge, su indicazione del Consiglio di Amministrazione, attività specifiche di valorizzazione dei risultati della ricerca e supporta i ricercatori e i tecnologi nell'attività di tutela brevettale e nel collocamento sul mercato dei brevetti. In questo ambito possono essere promosse eventuali collaborazioni finalizzate al trasferimento tecnologico con imprese e con altri operatori pubblici o privati.

Art. 29- Collaborazioni con soggetti esterni

1. I rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra l'Ente e soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri sono regolati attraverso contratti aventi come riferimento di massima la seguente tipologia:

- protocolli d'intesa;
- accordi di programma quadro;
- convenzioni operative.

2. Il protocollo d'intesa è sottoscritto dal Presidente previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ha carattere programmatico e definisce strategie e scelte di portafoglio per progetti comuni tra l'Ente e operatori esterni. La gestione congiunta delle iniziative è di norma affidata a un comitato di indirizzo dove sono rappresentate tutte le parti.

3. L'accordo di programma quadro è sottoscritto dal Presidente su proposta del Direttore Generale o del Direttore di Dipartimento interessato, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione. L'accordo di programma quadro definisce aree progettuali e modalità di collaborazione e costituisce la base per la successiva stipula di convenzioni operative da parte delle Sezioni ai sensi del comma successivo. La gestione congiunta delle attività è di norma affidata a un

comitato di indirizzo dove sono rappresentate tutte le parti.

4. La convenzione operativa disciplina singole linee di attività. La stipula delle convenzioni avviene nel rispetto delle competenze delle singole Sezioni e secondo criteri e modalità stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. I predetti criteri e modalità tengono conto della natura della collaborazione, se essa sia prevista o meno tra gli strumenti di programmazione e se essa consenta o meno l'acquisizione di risorse non previste tra gli strumenti di programmazione;

5. I rapporti con gli Organi di Protezione Civile per le attività in collaborazione nel settore del rischio sismico e vulcanico, nonché per lo sviluppo e l'ottimizzazione dei sistemi di sorveglianza sismici e vulcanici, sono disciplinati da accordi quadro e convenzioni.

Art. 30 - Consorzi, fondazioni e società

1. La costituzione di consorzi, società o fondazioni nonché la partecipazione a essi è proposta dai Direttori dei Dipartimenti interessati al Direttore Generale e al Presidente che la sottopone al Consiglio di Amministrazione per le deliberazioni in merito.

2. La proposta deve essere motivata in relazione ai seguenti elementi:

- compatibilità, nel rispetto del quadro normativo vigente, con le finalità istituzionali dell'Ente da valutarsi anche in relazione ai vantaggi tecnici ed economici rispetto alle risorse economiche e di personale proprio impiegato;
- valutazione degli strumenti statutari di cui l'Ente dispone per garantire il perseguimento delle sue finalità istituzionali.

3. Le attività effettuate dall'Ente nell'ambito di consorzi, società o fondazioni devono essere incluse all'interno della programmazione e della rendicontazione scientifica delle unità organizzative tecnico-scientifiche di riferimento.

Titolo VIII - Misurazione e valutazione dei risultati

Art. 31 - Principi generali

1. Il Direttore Generale, i Dirigenti amministrativi, i Direttori dei Dipartimenti, i Direttori delle Sezioni e i Coordinatori dei Centri, per la parte amministrativo-gestionale loro affidata, perseguono il miglioramento degli standard qualitativi ed economici della struttura organizzativa alla quale sono preposti tramite la valorizzazione dei risultati.

2. Ferme restando le disposizioni normative relative all'attività dell'Organismo Indipendente di Valutazione, l'INGV si doterà di idonei strumenti regolamentari e attuativi finalizzati a misurare i risultati dell'Ente nel suo complesso e delle sue strutture organizzative e la rilevanza scientifica nazionale e internazionale dell'attività di ricerca, secondo le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni vigenti.

3. L'INGV adotterà, inoltre, modalità e strumenti di comunicazione che garantiscano la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni.

Art. 32 - Controllo di gestione

1. Al fine di assicurare l'efficienza dell'azione amministrativa e un adeguato sistema di controllo, il Direttore Generale esercita il controllo di gestione per verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse, ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.lgs. n. 286/1999 e successive integrazioni e modificazioni e degli artt. 6, 7 e 10 del D.lgs. n. 150/2009 e successive integrazioni e modificazioni.

2. Il controllo di gestione si articola in:

- a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi;
- b) rilevazione dei dati relativi ai costi e ai proventi, nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
- c) verifica dello stato di attuazione del piano di cui alla lettera a) in rapporto ai dati di cui alla lettera b), onde misurare l'efficacia, l'efficienza e il grado di economicità dell'azione intrapresa.

3. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli centri di costo, verificando in maniera complessiva e per ciascuno di essi le risorse acquisite e impiegate, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti.

4. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite e i costi delle attività, secondo gli indicatori di efficacia ed efficienza prestabiliti.

PARTE VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 33 - Norme di prima attuazione

1. In sede di prima attuazione del presente Regolamento, l'INGV resta articolato, oltre che nell'Amministrazione Centrale, nelle Strutture corrispondenti alle seguenti macroaree di ricerca scientifica e tecnologica:

- Ambiente
- Terremoti
- Vulcani

che assumono la denominazione di Dipartimento.

e nelle seguenti Sezioni:

- Osservatorio Etneo, con sede a Catania
- Osservatorio Nazionale Terremoti, con sede centrale a Roma (già Centro Nazionale Terremoti),
- Osservatorio Vesuviano, con sede a Napoli
- Sezione di Bologna
- Sezione di Milano
- Sezione di Palermo
- Sezione di Pisa
- Sezione di Roma 1
- Sezione di Roma 2

e nei seguenti Centri:

- Centro Allerta Tsunami (CAT)
- Centro di Pericolosità Vulcanica (CPV)
- Centro di Pericolosità Sismica (CPS)
- Centro per il Monitoraggio delle attività Industriali (CMI)

Art. 34 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento viene emanato, con proprio decreto, dal Presidente dell'INGV ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Sito WEB istituzionale e del Ministero vigilante.